QUARTA GIORNATA
9:00 – 14:00

GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITTETURA E ALL'INGEGNERIA: LE PROCEDURE SEMPLIFICATE, IL BANDO DI GARA E I CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE.

Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell'insieme il complesso della disciplina di riferimento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) sono "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;

art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;

art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;

art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio;

art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura;

art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto;

art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETURA

L'art. 252, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010: DEFINIZIONE CONNOTATA DA CARATTERI **OGGETTIVI**

Servizi concernenti «*la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione*»

D.Lgs. 50/2016:DEFINIZIONE CONNOTATA DA CARATTERI **SOGGETTIVI**

art. 3, lett. vvvv) sono "*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*".

Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016

deve ritenersi che possano essere inclusi nella definizione:

- ✓Redazione studio di fattibilità e progetto preliminare (pre-nuovo codice), progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di direzione dei lavori, direzione dei lavori, collaudo;
- ✓ i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non comportino la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE
- ✓le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

art. 213, comma 2 CODICE

Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 -

Linee Guida n. 1 recanti

"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

LINEE GUIDA NON VINCOLANTI (derogabili previa espressa motivazione)

Scopo:

- ✓ garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti,
- ✓ promuovere omogeneità dei procedimenti amministrativi,
- ✓ favorire lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l'art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo Codice).

1° principio

Modalità di affidamento:

1) DIVIETO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SIA «*EXTRA CODICEM*»

Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice.

L'art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «*l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto*».

2. CONTINUITÀ NELLA PROGETTAZIONE E ACCETTAZIONE PROGETTAZIONE SVOLTA

2°principio

Un secondo elemento cardine è costituito dall'essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo

art. 23, comma 12: Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

art. 26, comma 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 (I.E.: *i soggetti che verificano il progetto*) prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

ATTENZIONE!

AFFIDAMENTO CONGIUNTO:

- ✓ Obbligo generale per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento congiunto di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva: bando unico. Le soglie di appalto vanno calcolate in riferimento alla somma dei compensi per prog. def + prog. esec.

- ✓ In tal caso, in fase di espletamento dell'attività del SIA (redazione del progetto prima definitivo, poi esecutivo), l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente delle stazioni appaltanti

ATTENZIONE!

AFFIDAMENTO DISGIUNTO:

- ✓ La stazione appaltante può affidare disgiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva, ma in tal caso soggiace all'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPRESSA nella determinazione a contrarre per affidamento della sola progettazione definitiva. La stazione appaltante deve prevedere la fase di accettazione della progettazione di livello definitivo da parte del nuovo progettista esecutivo

Linee Guida n. 1/2016:

- ✓ 2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).

Il progettista dello studio di fattibilità può partecipare alla gara per affidamento progettazione definitiva ed esecutiva?

Linee Guida n. 1 ANAC:

2.1 Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all'art. 24, comma 7 è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7).

Attivazione, in tal caso, di tutte le misure antiintrusive previste dall'art. 67 Codice:

A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – che la stazione appaltante metta a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita (*per il progetto di fattibilità tecnico economico*) e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei *livelli successivi di progettazione*, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni.

3°principio

3. Divieto per il progettista di effettuare i relativi lavori

art.24 c. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo *(nd.r.: divieto generale di ricorso all'appalto integrato, salvo i casi tassativi ivi indicati: affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonchè delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e*), gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara **non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici**, nonché **degli eventuali subappalti o cottimi**, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

I divieti di cui al presente comma (art.24 c. 7 codice) sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Linee Guida n. 1/2016 ANAC: **MISURE ANTINTRUSIVE**

2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.

4°principio

3. Divieto di subappalto della relazione geologica

art. 31, co. 8 del Codice:

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Linee Guida n. 1/2017 ANAC:

5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

LINEE GUIDA N. 1/2016 ANAC PUNTO 3.1

Conseguentemente, la stazione appaltante **deve assicurare**:

a) **l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo** mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all''individuazione degli altri progettisti;

ovvero

b) **la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione**, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Tanto deriva dalla **necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo** in ogni livello della progettazione e di **prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica**, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista

5°principio

3. Divieto di richiedere la Cauzione provvisoria e coperture assicurative

art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

Art. 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. (…*omissis*…)

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

LINEE GUIDA N. 1/2016 ANAC PUNTO 4.1

4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. *cauzione provvisoria* per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno Ideve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I soggetti sopra indicati **non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva**.

6°principio

3. APPALTO INTEGRATO E DISTINZIONE TRA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

art. 59

((*Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori*)) sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di:

- affidamento a contraente generale,
- finanza di progetto,
- affidamento in concessione,
- partenariato pubblico privato,
- contratto di disponibilità,
- locazione finanziaria
- nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) (L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.)

art. 59, comma 1-bis

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice **nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori**.

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Il PRIMO DECRETO CORRETTIVO ha «sdoganato» l'appalto integrato

DETERMINA A CONTRARRE: Obbligo di motivazione circa i presupposti tecnici ed oggettivi sulla prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto

DETERMINA A CONTRARRE: Obbligo di motivazione circa l'effettiva riduzione sui tempi rispetto all'alternativa di gara di progettazione + gara di lavori

REGIME TRANSITORIO introdotto dal PRIMO DECRETO CORRETTIVO (prima non esisteva!)

art. 216, comma 4-bis

Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.4

PREMESSA 1
Progetto definitivo per A.I. approvato fino al 18/04/2015

PREMESSA 2
Bando pubblicato fino al 19/05/2018

CONSENTITO EX LEGE A.I.:
In via transitoria

LINEE GUIDA N. 1/2016 ANAC PUNTO 5.1 E 5.2

5.2. Il divieto di cui all'art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

Nel caso di appalto integrato, devono essere richiesti ai progettisti esecutivi le medesime qualificazioni richieste nel caso di affidamento della sola progettazione.

7°principio

3. AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI SOPRASOGLIA

art. 157 c. 1

(…*omissis*…) Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto **per particolari e motivate ragioni** e ove **espressamente previsto dal bando di gara della progettazione**.

8°principio

Attività di supporto al RUP nel coordinamento e vigilanza della progettazione

5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

5.2. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. **Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione**, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

FASE PRELIMINARE

VALUTAZIONE PRELIMINARE: la rilevanza delle opere

Valutazione se le opere sono di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico ?

SI
- Art. 23 c. 2 codice

No
- Art. 24 codice

I LAVORI SONO DI PARTICOLARE RILEVANZA

LINEE GUIDA N. 1/2016 ANAC – PARTE III – INDICAZIONI OPERATIVE

1. Operazioni preliminari

In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

1.2. **In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione,** per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

1.3. **Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016** (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. (articolo rettificato con del. ANAC 18/01/2017)

Il concorso di progettazione

FASE UNICA (la regola)

Art. 152

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. (…*omissis*..) Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.

Il concorso di progettazione

FASE DOPPIA (l'eccezione)

Art. 154 c. 4: INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA E COMPLESSITA'

Primo grado: proposte di idee

Secondo grado: progetto di fattibilità

4. in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. ((Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del)) progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Il concorso di progettazione

FASE DOPPIA (l'eccezione)

Art. 156 c. 7: INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA E COMPLESSITA'

Primo grado: proposte di idee

Secondo grado: progetto di fattibilità ovvero progetto definitivo a livello architettonico e progetto di fattibilità per la parte strutturale e impiantistica

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione ((...)) del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Il concorso di progettazione

FASE DOPPIA (l'eccezione)

Art. 154 c. 5: NEI CASI ADEGUATAMENTE MOTIVATI DISPOSTI DALLE STAZIONI APPALTANTI

Primo grado: progetto di fattibilità

Secondo grado: progetto definitivo a livello architettonico e progetto di fattibilità per la parte strutturale e impiantistica

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica.

Il concorso di progettazione

FASE DOPPIA (l'eccezione)

Art. 152 c. 4: novità del primo correttivo

((Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.))

Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonché l'articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. 4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione

a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante

Dopo la fase unica la S.A. o dopo la doppia fase:

1. Affida i successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) al suo interno
2. Procede con appalto per affidamento di servizi di ingegneria e architettura per al redazione dei successivi livelli di progettazione
3. *Se è previsto nel bando del concorso di progettazione*: affida con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesso.

Art. 63 c. 4 D.Lgs. 50/2016

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. *In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.*

PROCEDURA PER POTER NEGOZIARE I SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE CON IL VINCITORE / I VINCITORI:

1) Bisogna indicare tale facoltà obbligatoriamente nel bando di concorso di progettazione
2) Bisogna calcolare il valore del concorso di progettazione, sommando ai premi e pagamenti anche il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di SIA che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4 o, per i settori speciali, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera l)
3) Il vincitore / i vincitori del concorso di progettazione deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva. A tal scopo, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Concorso di idee: art. 156 C.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

Concorso di idee: art. 156 C.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

I LAVORI NON SONO DI PARTICOLARE RILEVANZA

Art. 24 c. 1

Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, ((*al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione*)) nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) **dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; (dipendenti pubblici)**

b) **dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori** che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; **(dipendenti pubblici)**

c) **dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; **(dipendenti pubblici)**

d) **dai soggetti di cui all'articolo 46 (progettazione esterna)**

PROGETTAZIONE INTERNA: OBBLIGO DI ABILITAZIONE - DIVIETO DI INCENTIVO

Art. 24 c. 3

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 1 c. 1 lett. rr) Legge 11/2016 (Legge delega)

rr) (… *omissis*…) al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, **escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione**;

ATTIVITA' INTERNE ALLA S.A.: LIMITI DELL'INCENTIVO

art. 113 del D.Lgs. 50/2016

1. **Gli oneri** inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio **fanno carico agli stanziamenti previsti ((per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture))** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. **A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1**, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al **2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per** le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per **le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ATTIVITA' INTERNE ALLA S.A.: LIMITI DELL'INCENTIVO

art. 113 del D.Lgs. 50/2016

2. (…*continua*…) Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. **Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.**

ATTIVITA' INTERNE ALLA S.A.: LIMITI DELL'INCENTIVO

art. 113 del D.Lgs. 50/2016

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 **è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori.** Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. **L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.** La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.** Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. **Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.**

ATTIVITA' INTERNE ALLA S.A.: LIMITI DELL'INCENTIVO

art. 113 del D.Lgs. 50/2016

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata **è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.** Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo **svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione** nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ATTIVITA' INTERNE ALLA S.A.: LIMITI DELL'INCENTIVO

art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

I LAVORI NON SONO DI PARTICOLARE RILEVANZA

LINEE GUIDA N. 1/2016 ANAC – PARTE III – INDICAZIONI OPERATIVE PER AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO EI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NON SVOLTI ALL'INTERNO

1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

1. **la determinazione del corrispettivo** da porre a base di gara;

2. **la definizione dei requisiti di carattere speciale** che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

3. **la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000** – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – **del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.**

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Determinazione del corrispettivo

ART. 24 PRE DECRETO CORRETTIVO

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi **possono** essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, **ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Determinazione del corrispettivo

ART. 24 POST DECRETO CORRETTIVO

- 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. **I predetti corrispettivi ((sono utilizzati)) dalle stazioni appaltanti ((...)) quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'((importo da porre a base di gara dell'affidamento)).** Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

D.M. Giustizia 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016).

Linee Guida dell'ANAC,

rettificate sul punto con DELIBERA 16 novembre 2016

- 2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici**, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). **Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012)
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
(GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento **a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante**, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (... *omissis*...) **Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto**. ((4))

AGGIORNAMENTO (4) AL D.L. 1/2012 conv. L. 27/12

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che

"***Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo****, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo,* ***le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali***".

«tariffe vigenti all'entrata in vigore del D.L. 1/2012 (24 gennaio 2012)»

- L. 143 del 1949
- D.M. 4 aprile 2001 (articolato come la L. 143/1949): TARIFFE MASSIME NON SUPERABILI
- D.M. 140 del 20/07/2012 (liquidazioni in sede giudiziaria)
- D.M. 143 del 2013 (attuativo del Codice de Lise, ora abrogato)
- D.M. 17 giugno 2016 (cd. «decreto tariffe» ex art. 24 c. 8 D.Lgs. 50/2016) ATTUALI TARIFFE

In futuro: Art. 4 c. 1 del D.M. 17/06/2016: *Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Principio di trasparenza dell'operato amministrativo della S.A.

Linee Guida ANAC n. 1/2016

2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi**. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.

Indicazione non di poco conto, considerando il contenzioso pregresso in caso di omessa allegazione delle modalità di calcolo della tariffa in vigenza dell'art. 264 c. 1 lett. d) del D.P.R. 207/2010

Art. 264 D.P.R. 207/2010 (testo previgente)

Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito (art. 63, commi 1 e 5, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, contiene:

(... *omissis*...)

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare

TAR Molise, Campobasso, sentenza 370 del 28/09/2016

Con il secondo motivo di censura lamenta la violazione dell'art. 264, comma 1, lettera d) del DPR n. 207/2010, del bando di gara e dei principi di pubblicità e trasparenza, stante la mancata pubblicazione sull'albo pretorio on line, in allegato al bando, del documento recante la suddivisione dell'onorario professionale per i singoli servizi da affidare all'aggiudicatario, come invece espressamente indicato dall'art. 5 del bando medesimo.

Senonché tale documento, richiesto dall'Ordine al Comune, è stato successivamente trasmesso rendendo possibile confrontare i singoli importi stimati per ciascuna categoria di lavori e la corrispondente remunerazione prevista nel documento relativo al calcolo dell'onorario, al fine di saggiarne la corretta determinazione in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni professionali richieste.

E tale verifica è stata resa possibile a tutti i partecipanti ai quali il Comune, a domanda, ha provveduto ad inviare il documento in questione, unitamente a tutti gli atti di gara che i concorrenti erano tenuti a visionare previa formale attestazione di presa visione.

Rebus sic stantibus non pare che la semplice omessa pubblicazione all'albo pretorio di un documento - comunque reso ostensibile dal Comune a tutti gli interessati a presentare domanda di partecipazione - possa costituire un motivo di illegittimità del bando, stante il raggiungimento dello scopo di consentire a tutti i partecipanti di verificare la congruità dei compensi previsti per le singole categorie di lavori, in tempo utile per presentare la domanda.

D.M. Giustizia 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016).

APPLICABILITA' OBBLIGATORIA PER CALCOLO BASE D'ASTA:

per gare SIA fino al 19/05/2017

- L. 50/2017: FACOLTA' di utilizzo del decreto-parametri
- L. 1/2012, conv. In L. 27/2012 dell'art. 9 , c. 2, penultimo e ultimo capoverso : OBBLIGO di utilizzo decreto-parametri da approvarsi ex D.Lgs. 163/2006
- ANAC, Linee Guida n. 1/2016: prevale L. 1/2012. OBBLIGO DI UTILIZZO DECRETO PARAMETRI PER DEFINIRE LA BASE DI GARA

Per gare SIA al 20/05/2017

- L. 50/2017: OBBLIGO di utilizzo del decreto-parametri

TAR Molise, Campobasso, sentenza 370 del 28/09/2016 riguardo bando di gara SIA Comune di Colletorto del 26.06.2015 (in vigenza dell'art. 262 DPR 207/2010: *Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati)*

- Reputa il collegio che il motivo non sia condivisibile atteso che la censura si risolve nell'addebito alla stazione appaltante di aver determinato un corrispettivo per la direzione lavori inferiore a quanto previsto dal Decreto 143/2013, recante la disciplina dei corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici.
- Senonchè l'abolizione del principio della inderogabilità dei minimi tariffari professionali porta naturalmente con sé la possibilità di una loro fissazione su livelli che potrebbero ben essere anche inferiori a tali soglie.
- Occorre invero riconoscere che le tariffe rimangono vigenti ed hanno un loro centrale valore parametrico e orientativo, pur non essendo più inderogabili, e il codice civile tuttora impone (art. 2233 c.c.) che la misura del compenso del professionista sia adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- Ne discende che i soggetti esponenziali della categoria professionale, di volta in volta implicata, possono potenzialmente insorgere in giudizio per lamentare che il compenso previsto sia tanto basso da arrecare una lesione della dignità professionale. Un'evenienza del genere non può tuttavia essere riscontrata se non in veri e propri casi-limite, ed implica un onere probatorio particolarmente rigoroso per chi agisca all'uopo in giudizio come portatore dell'interesse collettivo.
- Sebbene dunque le tariffe conservino ancora oggi, con la propria vigenza, una qualificata valenza orientativa, la circostanza del situarsi un compenso al di sotto della tariffa, lungi dal poter integrare ex se una dimostrazione della sua irrisorietà (il che porterebbe ad una surrettizia reintroduzione di minimi vincolanti), configura solo un possibile punto di partenza della dimostrazione occorrente allo scopo (così Cons. Stato, V, 12 agosto 2011, n. 4776).

Linee Guida dell'ANAC, n. 1/2016

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1 Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – **si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie**.

In tal modo, infatti, è possibile:

(i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;

(ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

(iii) Definire i criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta (OEV): un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.

Calcolo importo

DA TARIFFE

< 40.000 €

Art. 36 c. 2 lett. a)

AFFIDAMENTO DIRETTO

=> 40.000 < 100.000

Art. 36 c. 2 lett. b)

NEGOZIATA SENZA BANDO

=> 100.000 € < soglia comunitaria (209.000 SETT. ORD. – 418.000 SETT. SPECIALI)

Parte II titolo III e IV Codice

=> soglia comunitaria (209.000 SETT. ORD. – 418.000 SETT. SPECIALI)

Parte II titolo I,II,III e IV Codice

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

FASE DI GARA: LA SCELTA DELLA PROCEDURA AMMISSIBILE

Affidamenti di incarichi di importo < 40.000

Linee Guida ANAC 1/2016

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.

(vedi SLIDE GIORNATA 2 – AFFIDAMENTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA)

Affidamenti di incarichi di importo => 40.000 e < 100.000

Art. 157 c. 2 codice:

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, ((*di direzione dell'esecuzione,))* di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro **possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b)**; l'invito è rivolto ad almeno **cinque soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Affidamenti di incarichi di importo => 40.000 e < 100.000

Linee Guida dell'ANAC n. 1/2016

1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di **indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Come si selezionano gli operatori economici per SIA?

A) con indagine di mercato

•Possono avere diverse finalità e, in funzione della finalità, possono essere espletate in modalità diverse. In particolare, possono avere le due principali finalità di seguito indicate:

- **Per conoscere gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive**: si pubblica un avviso di manifestazione di interesse. Entro un determinato tempo gli O.E. interessati possono dichiarano il proprio interesse a partecipare alla procedura. La S.A. deve indicare il numero minimo di operatori da invitare (*pari al numero minimo indicato dalla norma, ove esistenti*), con eventuale specificazione che si potrà procedere, nel caso, anche nel caso di pervenimento di un'unica manifestazione di interesse. La S.A. può indicare anche il numero massimo di oo.ee. da inviare, riservandosi la facoltà, nel caso di superamento di tale numero, di ridurre il numero di candidati da invitare, in base a criteri oggettivi oppure tramite sorteggio. Tale opzione deve essere indicata espressamente nell'avviso. Si richiedere agli OE. di autocertificare tramite il D.G.U.E. il possesso dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 codice) e speciale richiesti nell'avviso (ex art. 84 Codice)

- **Per conoscere le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante:** tale necessità sorge quando non esiste ancora un progetto esecutivo da porre a base della trattativa. Si richiede pertanto agli O.E. interessati di proporre le proprie soluzioni tecniche con relative condizioni economiche.

•ATTENZIONE:

•1) ANAC det. 4/16 punto 4.1.1: Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. TALE INDICAZIONE DEVE ESSERE ESPLICITATA NELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

•2) Proprio in virtù dell'estrema flessibilità delle indagini di mercato, l'ANAC consiglia che le **modalità di espletamento** delle stesse siano **predeterminate dal regolamento dell'ente.**

Indagini di mercato per SIA

Linee Guida ANAC 1/2016

1.2.1. Anche **l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori**. **Qualora non si intenda invitare tutti** coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, **la selezione dei soggetti deve avvenire**, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, **con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.**

1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del **rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità**. **In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità.** Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la **pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo)** (N.D.R.: *con indicazione anche dei soggetti invitati*)

Come si selezionano gli operatori economici per SIA?

B. con selezione delle ditte dall'elenco fornitori

Le S.A. possono selezionare le ditte:

- ✓ da elenchi fornitori presenti in ME.PA. (3 bandi attivi: VEDI cat. Merceologica. Non ci sono bandi per prestazioni di progettazione e direzione lavori)
- ✓ dall'elenco fornitori telematico di SINTEL (professioni regolamentate)
- ✓ da proprio elenco fornitori

Criterio di scelta:

- ✓ Iscrizione nella sezione dell'elenco corrispondente per tipologia di lavori a quella oggetto della gara
- ✓ Rispetto rigoroso del principio di rotazione
- ✓ Ulteriori criteri di scelta indicati nel regolamento dell'ente, per esempio: progressivamente in ordine di iscrizione, per fasce e tipologie di importi…
- ✓ In modo non discriminatorio (par. 4.2.2 L.G. ANAC)

dettaglio

Sicuro | https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=904043&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Servizi+Professionali&orderBy=i

App | Da PDF a DOC – Conv | SIMOG - Gestione ga | Wow! YouTube to MP

1

- CONVENZIONI
- MERCATO ELETTRONICO
- ACCORDI QUADRO
- SISTEMA DINAMICO
- LISTINI RISERVATI

NEWS DELL'INIZIATIVA

05/05/2017
Servizi professionali - Attivazione nuova categoria
Si comunica che in data odierna all'interno del bando del Mercato Elettronico ....
Leggi >

23/12/2016
Servizi Professionali Estensione bando
Si comunica che in data odierna, all'interno del bando del Mercato Elettronico ....
Leggi >

Vedi tutte >

Servizi professionali

SCHEDA RIASSUNTIVA | DETTAGLIO | DOCUMENTAZIONE

- Nome Iniziativa: **Servizi Professionali**
- Categoria: **Servizi professionali**
- Nome Bando: **Servizi Professionali**
- Stato: **Iniziativa attiva**
- Data pubblicazione del bando: **24/07/2015 13:00**
- Data di scadenza del bando: **15/07/2017**
- Acquisti verdi: **no**
- Data di attivazione: **24/07/2015**

Oggetto dell'iniziativa
Il bando Servizi Professionali prevede le seguenti categorie:

- Diagnostica degli Edifici - Indagini non strutturali, che ha per oggetto le indagini non strutturali su solai e controsoffitti.

- Diagnostica degli Edifici - Vulnerabilità sismica", finalizzata alla valutazione della sicurezza degli edifici esistenti in uso alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso specifici rilievi, indagini distruttive e non distruttive, prove e analisi differenziati per tipologia costruttiva.

- Anagrafica degli Immobili, finalizzata alla fornitura dei servizi di censimento e rilievo degli immobili della Pubblica Amministrazione (anagrafica architettonica, anagrafica degli impianti, anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi), attraverso l'acquisizione e l'aggiornamento di dati, il rilievo, il censimento e la restituzione grafica.

Descrizione tipologia prodotti
Indagini non strutturali su solai e controsoffitti

Richiedi le News per questa iniziativa

INDIETRO | VAI AL CATALOGO

CRUSCOTTO NEWS

Sicuro | https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageNews.do?adfgenDispatchAction=showNewsDetail&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theNotifica.idNotifica=3152

App | Da PDF a DOC – Con | SIMOG - Gestione ga | Wow! YouTube to MP

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!

PROGRAMMA | AREA PERSONALE

cerca | dove Sezioni informative e catalogo | avvia

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO |

Scarica elenco prodotti

DETTAGLIO NEWS

Data	05/05/2017
Oggetto	Servizi professionali - Attivazione nuova categoria
Iniziativa	Servizi Professionali
Testo	Si comunica che in data odierna all'interno del bando del Mercato Elettronico **Servizi professionali** è stata attivata la **nuova categoria Anagrafica degli Immobili**. Il Bando **Servizi Professionali** nasce con l'obiettivo di fornire alle Amministrazioni tutti quei **servizi per gli edifici o per il territorio** che richiedono una figura professionale nell'area tecnico-consulenziale quali: servizi architettonici e ingegneristici di progettazione, ispezione, verifica, diagnostica, supervisione, misurazione e monitoraggio. Nello specifico la nuova categoria **Anagrafica degli Immobili** è finalizzata alla **fornitura dei servizi di censimento e rilievo degli immobili della Pubblica Amministrazione** (anagrafica architettonica, anagrafica degli impianti, anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi), attraverso l'acquisizione e l'aggiornamento di dati, il rilievo, il censimento e la restituzione grafica. I fornitori possono inserire il nuovo servizio a catalogo e le Amministrazioni potranno procedere con gli acquisti non appena le offerte saranno disponibili.
Link utili	Scheda Riassuntiva Servizi professionali

INDIETRO

2

dettaglio

Sicuro | https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_utente=PA&idT=1080704&tipoVis=descr&nome=Servizi+di+valutazione+della+co

App | Da PDF a DOC – Con | SIMOG - Gestione ga | Wow! YouTube to MP

- CONVENZIONI
- MERCATO ELETTRONICO
- ACCORDI QUADRO
- SISTEMA DINAMICO
- LISTINI RISERVATI

NEWS DELL'INIZIATIVA

23/12/2015
Servizi di valutazione della conformità - Pubblicato il bando del Mercato Elettronico
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato il nuovo bando del Mercato ....

Leggi >

Vedi tutte >

Servizi di valutazione della conformità

SCHEDA RIASSUNTIVA | DETTAGLIO | DOCUMENTAZIONE

- Nome Iniziativa: **Servizi di valutazione della conformità**
- Categoria: **Servizi professionali**
- Nome Bando: **Servizi di valutazione della conformità**
- Stato: **Iniziativa attiva**
- Data pubblicazione del bando: **22/12/2015 17:38**
- Data di scadenza del bando: **15/07/2017**
- Acquisti verdi: **no**
- Data di attivazione: **22/12/2015**

Oggetto dell'iniziativa
Servizi di valutazione della conformità

Descrizione tipologia prodotti
- Certificazioni dei sistemi di gestione
- Ispezioni
- Test di laboratorio
- Tarature
- Verifiche su ascensori
- Verifiche su impianti elettrici

I servizi relativi agli ambiti merceologici "Servizi di certificazione di sistemi di gestione" e "Servizi di ispezione" possono essere acquistati unicamente mediante emissione di una Richiesta di Offerta (RdO).

I servizi relativi a "Test di laboratorio", "Tarature", "Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elevatori" e "Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici" possono essere acquistati sia mediante Ordine diretto (OdA) che tramite Richiesta di Offerta (RdO).

Richiedi le News per questa iniziativa

3

dettaglio

Sicuro | https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1078123&tipoVis=descr&vetrina=PA&idL=&nome=Servizi+di+supporto+alle+attiv

App | Da PDF a DOC – Con | SIMOG - Gestione ga | Wow! YouTube to MP

PROGRAMMA | AREA PERSONALE

cerca | dove Sezioni informative e catalogo | avvia

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO |

Scarica elenco prodotti

CONVENZIONI

MERCATO ELETTRONICO

ACCORDI QUADRO

SISTEMA DINAMICO

LISTINI RISERVATI

NEWS DELL'INIZIATIVA

27/01/2016
Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni - Pubblicato il bando del Mercato Elettronico
E' stato pubblicato il nuovo bando del Mercato Elettronico Servizi ....

Leggi >

Vedi tutte >

Servizi di supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni

SCHEDA RIASSUNTIVA | DETTAGLIO | DOCUMENTAZIONE

- Nome Iniziativa: **Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni**
- Categoria: **Servizi professionali**
- Nome Bando: **Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni**
- Stato: **Iniziativa attiva**
- Data pubblicazione del bando: **27/01/2016 13:42**
- Data di scadenza del bando: **15/07/2017**
- Acquisti verdi: **no**
- Data di attivazione: **27/01/2016**

Oggetto dell'iniziativa
Il bando ha per oggetto la fornitura di supporto specialistico in ambito strategico-direzionale, organizzativo-gestionale e tecnico-merceologico.

Descrizione tipologia prodotti
Servizi di supporto direzionale e strategico; Servizi di supporto organizzativo e gestionale; Servizi di supporto tecnico e merceologico.

Richiedi le News per questa iniziativa

INDIETRO | VAI AL CATALOGO

Allegato1Capitolat....pdf

Mostra tutto

Servizi di supporto alle attività della P.A.: servizi compresi

- 3. **Servizi di supporto tecnico e merceologico**: hanno ad oggetto l'affiancamento dell'Amministrazione nella definizione di soluzioni rispetto a problematiche/esigenze eterogenee di natura prevalentemente tecnico-specialistica, mediante la disponibilità di competenze "verticali" in ambito giuridico, ingegneristico, economico, amministrativo, informatico, ecc. Le attività che potranno essere richieste dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche esigenze sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- **supporto acquisti e appalti**
- supporto amministrazione, contabilità, gestione fiscale e tributaria e payroll
- supporto bilancio, revisione legale e valutazione aziendale
- **supporto pianificazione**, budgeting e controllo di gestione
- supporto risorse umane e formazione
- **supporto sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)**
- supporto comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi
- supporto marketing e analisi di mercato

Servizi di supporto alle attività della P.A.: servizi compresi

- supporto modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. 231/01)
- supporto prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e D.L. 33/2013)
- **supporto pianificazione e gestione dei patrimoni immobiliari**
- **supporto amministrazione contratti**
- supporto procedure concorsuali ed accordi stragiudiziali
- supporto contenzioso tributario
- supporto diritto civile e processuale civile
- supporto diritto del lavoro e della previdenza sociale
- supporto diritto commerciale e societario
- **supporto progettazione grafica**

- **Registrazione**

MEPA

Il processo di registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive:

- Registrazione Base (*chi sei*)
- Abilitazione (*che fai*)

Per acquistare e/o vendere nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. e/o per utilizzare il servizio Equitalia, è necessario completare sia la Registrazione Base che l'Abilitazione (Fase 1 + Fase 2).

Fase 1: Registrazione Base (*chi sei*)

Durante la Registrazione Base, dovrai inserire poche informazioni personali e selezionare la Pubblica Amministrazione o l'Impresa di tua appartenenza.
Al termine della Registrazione Base, otterrai username e password per:

- passare alla fase successiva (Abilitazione)
- accedere alla tua Area personale
- iscriverti alla Newsletter Acquistinretepa

Fase 2: Abilitazione (*che fai*)

Una volta completata la Registrazione Base, potrai accedere alla procedura di abilitazione per:

- fare acquisti come Pubblica Amministrazione
- vendere i tuoi prodotti alla P.A. come Impresa
- utilizzare il servizio Equitalia di verifica degli inadempimenti

Dopo aver inserito utenza e password, in "Abilitazione" dovrai indicare il ruolo con il quale intendi operare sul sistema, fornire alcune informazioni aggiuntive e attendere l'esito delle attività di verifica.

(tratto dal sito ufficiale *www.acquistinretepa.it*)

Come ci si iscrive al bando «SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE P.A.»

NOME CAMPO	OBBLIGATORIO	DESCRIZIONE
Nome del servizio	SI	Servizi di Supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni
Unità di misura	SI	Servizio
Codice articolo fornitore	SI	Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per individuare il Servizio.
Allegato*	NO	Allegare un file di dimensione massima pari a 2000 KB.
Note	NO	In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Servizio, con l'esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle "Note" sarà parte integrante della descrizione del Servizio contenuta nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Servizio, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico

Come ci si iscrive al bando «SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE P.A.»

Tipo di contratto	SI	Acquisto
Condizioni di Pagamento**	SI	Descrive le condizioni di pagamento relative all'articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della fattura).
Durata del contratto [mesi]**	SI	Indicare il periodo di durata del contratto espresso in mesi.

* **Allegato:** indica il documento contenente ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Servizio come, a mero titolo di esempio: presentazione societaria ed organizzativa; specificazione dell'oggetto della/e certificazione/i di processo eventualmente dichiarata/e; descrizione dei servizi offerti <u>inerenti unicamente l'oggetto del presente Capitolato Tecnico</u>; zone territoriali coperte dai servizi offerti <u>inerenti unicamente l'oggetto del presente Capitolato Tecnico</u>.

* Tale campo sarà compilato a cura del Soggetto Aggiudicatore, nella predisposizione della RDO, per consentire una corretta risposta da parte del Fornitore.

Piattaforma e-Procureme

Sicuro | https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/bodyNavigation.do?area=46&action=exp&hier=108004300#108004300

App | Da PDF a DOC – Con | SIMOG - Gestione ga | Wow! YouTube to MP

TROVA

In questa pagina è possibile consultare l'elenco delle professioni regolamentate, di cui alla Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007. Le professioni regolamentate sono utilizzate per definire le procedure di affidamento di incarichi a liberi professionisti.

Codice Professioni regolamentate	Descrizione
PRO.01	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI
PRO.02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
PRO.03	PROFESSIONI NOTARILI
PRO.04	PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA
PRO.04.01	AGROTECNICO
PRO.04.02	ARCHITETTO
PRO.04.03	PIANIFICATORE
PRO.04.04	PAESAGGISTA E CONSERVATORE
PRO.04.05	BIOLOGO
PRO.04.06	CHIMICO
PRO.04.07	DOTTORE AGRONOMO E/O FORESTALE
PRO.04.08	GEOMETRA
PRO.04.09	GEOLOGO
PRO.04.10	INGEGNERE
PRO.04.11	PERITO AGRARIO
PRO.04.12	PERITO INDUSTRIALE
PRO.04.13	TECNOLOGO ALIMENTARE
PRO.04.14	PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI AREA TECNICA
PRO.04.15	CERTIFICATORE ENERGETICO
PRO.05	ALTRE PROFESSIONI
PRO.06	PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA EX D.LGS. 163/06
PRO.06.01	PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA EX D.LGS. 163/06

SINTEL E-PROCUREMENT - V5.25.0.5 © Regione Lombardia. P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati.

RegioneLombardia ARCA LOMBARDIA

Elenco fornitori della S.A. per SIA

Linee Guida ANAC 1/2016

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- ✓ **il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti**, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- ✓ il principio **della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati**, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- ✓ **il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra** di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella **soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;**
- ✓ **la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione**, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Elenco fornitori della S.A. per SIA

Linee Guida ANAC 1/2016

1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano **l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco**; nell'avviso **può essere richiesto anche un requisito minimo dell'esperienza pregressa** relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere **l'aggiornamento periodico degli elenchi**, **adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate**, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione.

Affidamenti => 100.000 € < soglia comunitaria (209.000 per settori ordinari e 418.000 per settori speciali

Art. 157 c. 2 D.Lgs. 50/16 (pre – correttivo)

Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61

Art. 157 c. 2 D.Lgs. 50/16 (post – correttivo)

Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla **Parte II, Titoli III e IV del presente codice.**

Parti del codice applicabili a gare SIA

TITOLO		CAPO		SEZIONE	
III - procedura di affidamento	da 44 a 93	I - modalità comuni alle procedure di affidamento	da 44 a 58	I- disposizioni comuni	da 44 a 53
				II - tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati	da 54 a 58
		II - procedure di scelta per il contraente per i settori ordinari	da 59 a 65		
		III - svolgimento delle procedure per i settori ordinari	da 66 a 93	I- bandi e avvisi	da 66 a 76
				II - selezione delle offerte	da 77 a 93
IV - aggiudicazione per i settori ordinari	da 94 a 99				

Affidamenti > soglia comunitaria (> 209.000 per settori ordinari e >418.000 per settori speciali

Art. 157 c. 1 D.Lgs. 50/16 (post– correttivo)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, ((*di direzione dell'esecuzione*,)) di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Linee Guida 1/2016 ANAC: La norma descrive un'eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

Parte		titolo		capo	
parte	**articoli**	**titolo**	**articoli**	**capo**	**articoli**
I -ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	da 1 a 34	I - Principi generali e disposizioni comuni	da 1 a 3		
		II - contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione	da 4 a 20		
		III - pianificazione, programmazione e progettazione	da 21 a 27		
		IV - modalità di affidamento - principi comuni	da 28 a 34		
II - contratti di appalto per lavori, servizi e forniture	da 35 a 163	I - rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia	da 35 a 36		
		II - qualificazione delle stazioni appaltanti	da 37 a 43		
		TITOLO		**CAPO**	
		III - procedura di affidamento	da 44 a 93	I - modalità comuni alle procedure di affidamento	da 44 a 58
				II - procedure di scelta per il contraente per i settori ordinari	da 59 a 65
				III - svolgimento delle procedure per i settori ordinari	da 66 a 93
		IV - aggiudicazione per i settori ordinari	da 94 a 99		
		V - esecuzione	da 100 a 113		
		VI - regimi di appalto	da 114 a 163	I- appalti nei settori speciali	da 114 a 141
				II - appalti nei servizi sociali	da 142 a 144
				III - appalti nel settore dei beni culturali	da 145 a 151
				IV - concorsi di progettazione	da 152 a 157
				V - servizi ricerca e sviluppo	158

Parte		titolo		capo	
parte	**articoli**	**titolo**	**articoli**	**capo**	**articoli**
III - contratti di concessione	da 164 a 178	I - principi generali e situazioni specifiche	da 164 a 178	I - principi generali	da 164 a 169
				II - garanzie procedurali	da 170 a 173
				III - esecuzione delle concessioni	da 174 a 178
IV - partenariato pubblico privato e contraente generale	da 179 a 199	discplina comune applicabile	art. 179		
		I - partenariato pubblico e privato	da 180 a 191		
		II - in house	da 192 a 193		
		III - contraente generale	da 194 a 199		

le procedure ordinarie per gli appalti

- **DUE MODELLI «GENERALI» DI PROCEDURA DI GARA :**
- Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano:

1) le procedure aperte, previa pubblicazione di un bando **(art. 60)**
2) le procedure ristrette, previa pubblicazione di avviso di indizione di gara **(art. 61)**

- **QUATTRO MODELLI «ECCEZIONALI» DI PROCEDURA DI GARA :**

- Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare, solo quando si verificano i presupposti previsti dalla legge:

3) la procedura competitiva con negoziazione quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 **dell'art. 59**
4) e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 **dell'art. 59**
5) la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti **dall'art. 63**
6) il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti **dall'art. 65**

1) La procedura aperta (art. 60)

La stazione appaltante pubblica un BANDO:

- SULLA G.U. per appalti di servizi INFERIORI alla soglia comunitaria.

- Sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. per appalti di servizi pari o superiori alla soglia comunitaria

qualsiasi O.E. può presentare offerta

•**SOPRASOGLIA COMUNITARIA**:

- Termine minimo per alla ricezione delle offerte: 35 gg. , riducibili a 15 se è stato pubblico avviso di preinformazione oppure in caso di motivata urgenza (con avviso preinformazione completo + invio dell'avviso => 35gg < 365 gg. prima della trasmissione del bando di gara,
- Termini ulteriormente riducibili a -5 giorni, nel caso di presentazione delle offerte in via elettronica (art. 60 c. 2-bis)

•**SOTTOSOGLIA COMUNITARIA**:

- Termine minimo per alla ricezione delle offerte: riducibile fino a 18 giorni (procedura cartacea: 35 diviso 2) fino a 15 giorni (procedura telematica: 30 diviso 2)

Art. 60 c. 2: I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti ((previsti dal comma 5)), del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

2) La procedura ristretta (art. 61)

- La stazione appaltante pubblica un AVVISO DI INDIZIONE GARA e qualsiasi O.E. può presentare domanda di partecipazione, producendo informazioni necessari per selezione qualitativa da parte della S.A.
- Se la S.A. ha pubblicato un AVVISO DI PREINFORMAZIONE, inviano un INVITO a CONFERMARE INTERESSE. Gli O.E. confermano il proprio interesse, producendo informazioni necessari per selezione qualitativa da parte della S.A.
- La S.A. effettua la selezione qualitativa e INVITA gli O.E. che hanno superato la prima fase a presentare offerta.
- **SOPRASOGLIA COMUNITARIA:** Termine minimo per alla ricezione delle domanda di partecipazione : 3O gg.
- **SOTTOSOGLIA COMUNITARIA:** Termine minimo per alla ricezione delle offerte: riducibile fino a 15 giorni (art. 36 c. 9)

Nel caso di utilizzo procedura ristretta…

- Linee Guida 1/2016
- 2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare; **in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti.** Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

•offerte irregolari:

a) non rispettano i documenti di gara

b) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara

c) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse

•offerte inammissibili: sono le offerte

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

•In tali casi si prescinde dal bando, purchè siano invitati tutti gli offerenti in possesso dei requisiti ex artt. da 80 a 90, con offerte formalmente conformi.

3) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art. 63)

- PRESUPPOSTI:
- APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.

   a) Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

   b) Una domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

•PRESUPPOSTI:

•APPALTI DI SERVIZI:

•Qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

•PRESUPPOSTI:

•APPALTI DI LAVORI E SERVIZI:

•5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

FASE DI GARA: I PARTECIPANTI ALLA GARA

1) Quali operatori economici per l'affidamento dei SIA?

Art. 46 D.Lgs. 50/2016

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i professionisti singoli (*comunemente studi individuali*) e professionisti associati (*comunemente studi associati*), questi ultimi nella forma della L. 1815/1939 (legge abrogata dalla L. 183/2011, art. 10 c. 11, ma fatti salvi dall'art. 10 c. 9 della medesima legge)

b) Società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme di società di persone (*c.c. libro V, titolo V, capi II, III e IV*) o di società cooperativa (*c.c. libro V, titolo VI, capo I*)

c) Società di ingegneria, cioè società di capitali (*c.c. libro V, titolo V, capo V, VI e VII*) o società cooperative (*c.c. libro V, titolo VI, capo I*)

d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i pertinenti codici CPV stabiliti in altri stati membri (da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 79994000-8, in conformità del REG. ce N. 213/2008 DEL 28 NOVEMBRE 2007. I codici CPV citati nella L. 50/216 si riferiscono ai precedenti CPV del reg. (CE) 2195/2002, superato)

e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d), che agiscono unitariamente in veste di unico candidato o offerente. Le linee Guida dell'ANAC consentono che sia parte di una RTP anche i consorzi di cui alla lett. f)

f) Consorzi stabili di società di cui alle lettere b) (*Società di professionisti*) e c) (*Società di ingegneria*), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati.

MANCANO:

D.M. 34 del 2013, approvato ai sensi dell'art. 10 c. 10 L. 183/2011: diversi tipi societari

Nel rispetto del principio di *par condicio partecipationis* con divieto di discriminazione degli operatori economici in funzione della propria forma giuridica, sia ammessa la partecipazione anche alle diverse forme societarie previste dal D.M. 34/2013

L 183/2011: diversi tipi societari

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((**Le società cooperative di professionisti** sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre)).

4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti **le societa' il cui atto costitutivo preveda:**
   a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
   b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. ((**In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi));
   c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; **la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente** e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

L 183/2011: diversi tipi societari

((c-bis) **la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale**));

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)).

8. **La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.**

Assetto dei RTP
(Raggruppamenti temporanei di professionisti)

Art. 48 Codice: regole generali

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

4. Nel caso di ((lavori,)) forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate ((le categorie di lavori o)) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione ((sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione)). Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(GU n.36 del 13-2-2017)

Entrata in vigore del DM: 28/02/2017

D.M. MIT 263 del 02/12/2016:
Art. 1 - Requisiti dei professionisti singoli o associati

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
   b) essere abilitati all'esercizio della professione nonchè iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016:
Art. 2 - Requisiti delle società di professionisti

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
   a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonchè di controllo della qualità e in particolare:
      1. i soci;
      2. gli amministratori;
      3. i dipendenti;
      4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
   b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016: Art. 3 - Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
   b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016:
Art. 3 - Requisiti delle società di ingegneria (continua)

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano. la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016:
Art. 3 - Requisiti delle società di ingegneria (continua)

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
   a) i soci;
   b) gli amministratori;
   c) i dipendenti;
   d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016: Art. 4 – Requisiti dei RTP

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016: Art. 4 – Requisiti dei RTP

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
   a) un libero professionista singolo o associato;
   b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
   c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016: Art. 5 – Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 (n.d.r.: *i requisiti delle società di professionisti*) e 3 (n.d.r.: *i requisiti delle società di ingegneria)* devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016: Art. 6 - Obblighi di comunicazione

1. I soggetti di cui agli articoli 2 (*società di professionisti*), 3 (*società di ingegneria*), 4 (*RTP*) e 5 (*consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria*) comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
   a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
   b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
   c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
   d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

D.M. MIT 263 del 02/12/2016:
Art. 7 - Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.
2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Linee Guida n. 1/2016 ANAC

2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

FASE DI GARA: I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2) Quali requisiti di partecipazione di carattere speciale (art. 83)?

Linee Guida n. 1/2016 ANAC:

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

VALUTAZIONE DEI SERVIZI UTILIZZABILI:

2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".

2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

Le unità di personale

- Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

I requisiti di partecipazione in caso di RTP

REQUISITI:

a) Fatturato globale nei 3 anni del quinquennio> POSSEDUTO CUMULATIVAMENTE *

b) Servizi negli ultimi 10 anni > POSSEDUTO CUMULATIVAMENTE *

c) Servizi di punta > NON FRAZIONABILE

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico > POSSEDUTO CUMULATIVAMENTE *

* DOCUMENTI DI GARA DEFINISCONO:

- quote percentuali tra mandataria e mandanti. Se mandataria possiede requisiti in misura superiore, partecipa solo con la quota massima prevista dal bando di gara
- Percentuale minimi in capo alla mandataria (con obbligo di motivazione). La restante quota è posseduta cumulativamente dalle mandanti.

IN OGNI CASO LA MANDANTE POSSIEDE I REQUISITI IN MISURA SUPERIORE ALLE MANDANTI

DOCUMENTI DI GARA NON POSSONO DEFINIRE percentuali minime dei mandanti

Requisiti dei consorzi stabili

- 2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Classi e categorie di opere

art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"

Linee Guida ANAC:

PER LE CATEGORIE: "edilizia", "strutture", "viabilità"

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esempio:

servizi tecnici per la realizzazione di **ospedali (E.10)**, con grado di complessità pari a 1,20

SONO IDONEI per partecipare a gara per affidamento di:

servizi tecnici per la realizzazione di **tribunali (E.16),** con grado di complessità pari a 1,20

servizi tecnici per la realizzazione di **scuole (E.09),** con grado di complessità pari a 1,15

Classi e categorie di opere

PER LE ALTRE CATEGORIE (es.: «IMPIANTI», «IDRAULICA»)

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;

Esempio:

aver espletato servizi per la realizzazione di **impianti elettrici** non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di **impianti termoelettrici**, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949

Equiparazione di classificazioni

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di **edilizia ospedaliera**, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

LA PROGETTAZIONE DELL'OEPV

ART. 95 comma 3

E' fatto espresso DIVIETO di ricorso al MAX RIBASSO

per le seguenti procedure:

c) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro

I criteri e i pesi

Linee Guida n.1/2016 ANAC

i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe; **DA 30 a 50**

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; **DA 30 a 50**

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; **DA 0 a 20**

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo; **DA 0 a 10**

e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti: in attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del Codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo. Requisito previsto in attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 del Codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all'importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo. **DA 0 a 5**

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

- 1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

PESO del CRITERIO ECONOMICO MASSIMO: è preferibile la formula bilineare

PESO del CRITERIO ECONOMICO RIDOTTO: è utilizzabile la formula per interpolazione lineare

Consigli dell'ANAC:

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

4) Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico).

I criteri motivazionali

2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali.

a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;

ESEMPIO:

2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.

I criteri motivazionali

b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO B) SE SI AFFIDA SOLO PROGETTAZIONE:

sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;

c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione
   a) dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
   b) di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
   c) dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO B) SE SI AFFIDA SOLO DIREZIONE LAVORI:

sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;

b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

   a) dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

   b) organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO B)

SE SI AFFIDA SIA PROGETTAZIONE CHE DIREZIONE LAVORI:

2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

LA PROGETTAZIONE DELL'OEPV

SERVIZI DI INGEGNERIA

METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE PER IL CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

A) Esperienza pregressa : P_a da 20 a 50 punti
B) Caratteristiche metodologiche offerta : P_b da 20 a 50 punti
C) Ribasso % unico (offerta economica) : P_c da 10 a 20 punti
D) Riduzione % tempo : P_d da 0 a 10 punti
E) Criteri ambientali: P_e da 0 a 5 punti

SERVIZI DI INGEGNERIA

METODO DI CALCOLO DEI SINGOLI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

a) Esperienza pregressa

b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta

c) Criteri ambintali

Possibili alternative della commissione giudicatrice:

1) Media delle valutazioni discrezionali dei singoli commissari, riparametrata
2) Confronto a coppie con MATRICE TRIANGOLARE con metodo A (doppia riparametrazione e media dei voti dei commissari) oppure metodo B (riparametrazione singola e somma dei voti dei commissari)
3) Confronto a coppie con MATRICE QUADRATA Il metodo dell'autovettore principale della matrice completa

SERVIZI DI INGEGNERIA: IPOTESI 1)
PRIMO METODO
STEP 1)

Attribuzione del coefficiente a ciascuna ditta per ciascun criterio da parte di ciascun commissario

Esempio Commissario A :

	B	C	D	E
A	A6	A4	D3	A2
	B	B4	D4	B3
		C	D1 / C1	C2
			D	D1 / E1

Grado di preferenza :

1 = parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola

4 = preferenza media

5 = preferenza grande

6 = preferenza massima

STEP 2): ..ogni commissario somma i punteggi che ha attribuito a ciascuna ditta ed effettua la riparametrazione per interpolazione lineare

Commissario A		
	SOMMA	RIPARAMETRAZIONE
A = 6 + 4 + 2 =	12	1,00
D = 4 + 3 +1 +1 =	9	0,75
B = 4 + 3 =	4	0,33
C = 1 + 2 =	3	0,25
E = 1	1	0,08

STEP 3) ..per ciascun criterio si formano le medie dei punteggi (riparametrati) attribuiti da ciascun commissario, poi le medie così ottenute vengono riparametrate da 0 a 1 per interpolazione lineare.

Criterio 1	Commissario A	Commissario B	Commissario C	MEDIA	RIPARAMETRAZIONI
Ditta A	1	0,56	1	0,85	1,00
Ditta B	0,75	1	0,52	0,76	0,89
Ditta C	0,33	0,25	0,74	0,44	0,52
Ditta D	0,25	0,36	0,35	0,32	0,38
Ditta E	0,08	0,42	0,15	0,22	0,25

SERVIZI DI INGEGNERIA: IPOTESI 1)
SECONDO METODO
STEP 1)

Attribuzione del coefficiente a ciascuna ditta per ciascun criterio da parte di ciascun commissario

Esempio Commissario A :

	B	C	D	E
A	A6	A4	D3	A2
	B	B4	D4	B3
		C	D1 / C1	C2
			D	D1 / E1

Grado di preferenza :

1 = parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola

4 = preferenza media

5 = preferenza grande

6 = preferenza massima

STEP 2): Per ciascun criterio, si sommano i punteggi attribuiti a ciascuna ditta da parte di tutti i commissari. La somma così ottenuta si RIPARAMETRA per interpolazione lineare

	Commissario A	Commissario B	Commissario C	Somma provvisoria di tutti i punteggi	RIPARAMETRAZIONE FINALE
Ditta A	12	8	6	26	1,00
Ditta B	9	5	12	26	1,00
Ditta C	4	6	9	19	0,73
Ditta D	3	6	3	12	0,46
Ditta E	1	1	2	4	0,15

SERVIZI DI INGEGNERIA

Attribuzione punteggio al RIBASSO SUL PREZZO

METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

C_i (ribasso % unico sul prezzo) si può calcolare con INTERPOLAZIONE BILINEARE, come segue:

C_i (per R_i <= Rsoglia) = X*R_i / Rsoglia
C_i (per R_i > Rsoglia) = X + (1,00 - X)*[(R_i - Rsoglia) / (Rmax - Rsoglia)]

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

SERVIZI DI INGEGNERIA

Attribuzione punteggio al RIBASSO SUL PREZZO

METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

C_i (ribasso % unico sul prezzo) si può calcolare con INTERPOLAZIONE LINEARE, come segue:

$$C_i = R_i / Rmax$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Rmax = ribasso massimo offerto

SERVIZI DI INGEGNERIA

Attribuzione punteggio al RIBASSO SUI TEMPI

METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA

$$K_i=A_i*P_a+B_i*P_b+C_i*P_c+D_i*P_d+E_i*P_e$$

D_i (ribasso % sul tempo) si può calcolare
con INTERPOLAZIONE BILINEARE, come segue:

D_i (per R_i <= Rsoglia) = X*R_i / Rsoglia
D_i (per R_i > Rsoglia) = X + (1,00 - X)*[(R_i - Rsoglia) / (Rmax - Rsoglia)]

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
R_i = valore dell'offerta (ribasso sui tempi) del concorrente iesimo
Rsoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sui tempi) dei concorrenti
Rmax = ribasso massimo sui tempi offerto
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

SERVIZI DI INGEGNERIA

Attribuzione punteggio al RIBASSO SUI TEMPI

METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGIOSA

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d + E_i * P_e$$

D_i (ribasso % si tempi) si può calcolare
con INTERPOLAZIONE LINEARE, come segue:

$$D_i = R_i / Rmax$$

dove:

D_i *= coefficiente attribuito al concorrente iesimo rispetto al criterio TEMPI*
R_i = valore dell'offerta (ribasso sui tempi) del concorrente iesimo
Rmax = ribasso massimo offerto sui tempi

Stipula del contratto

- ART. 32 c. 14 codice 14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, **ovvero,** in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante **o** mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

- **ALTERNATIVE:**

- atto notarile informatico
- forma pubblica amministrativa in modalità elettronica
- scrittura privata
- (in caso di procedura negoziata ovvero per affidamenti < 40.000,00 €): mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

Il contratto è stipulato: buon lavoro a tutti!